

Ordinanza sulle indennità delle commissioni federali di stima

del xx. xxxxxx 2016

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 113 della legge federale del 20 giugno 1930¹ sulla espropriazione (LEspr),

ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina le indennità per l'attività delle commissioni federali di stima e della commissione superiore di stima.

Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza s'intende per:

- a. *presidenza*: il presidente di una commissione federale di stima e il suo supplente;
- b. *attività della commissione*: attività nell'ambito dei compiti di una commissione federale di stima o di una commissione superiore di stima, comprese attività generali che non possono essere messe direttamente in relazione con una specifica procedura di espropriazione, in particolare la redazione di rapporti d'attività e la partecipazione a conferenze;
- c. *personale ausiliario*: personale amministrativo che supporta le commissioni federali di stima nella loro attività.

Art. 3 Indennità in funzione del tempo impiegato

¹ Tutti i lavori effettuati in relazione all'attività delle commissioni federali di stima o della commissione superiore di stima nonché il tempo di viaggio sono indennizzati in funzione del tempo impiegato.

² L'indennità per un'ora di lavoro ammonta a:

- a. per i membri della commissione superiore di stima: fr. 190.–
- b. per la presidenza delle commissioni federali di stima: fr. 160.–

RS 711.3

¹ RS 711

c. per i membri delle commissioni federali di stima: max. fr. 240.–

d. per l'attuario: fr. 130.–

³ L'indennità per un'ora di lavoro dei membri delle commissioni federali di stima è fissata dalla presidenza nei limiti di quanto stabilito al capoverso 2 lettera c in base alle conoscenze specialistiche necessarie per l'attività della commissione e alle tariffe abitualmente applicate a livello regionale.

Art. 4 Supplemento per l'infrastruttura o costi effettivi della postazione di lavoro

¹ Se la presidenza, l'attuario o i membri della commissione superiore di stima mettono a disposizione l'infrastruttura di loro proprietà, l'indennità di cui all'articolo 3 capoverso 2 aumenta del 60 per cento (supplemento per l'infrastruttura).

² Con il supplemento per l'infrastruttura sono coperti i costi relativi alla postazione di lavoro usualmente utilizzata per svolgere l'attività della commissione, in particolare i costi per:

- a. i locali, inclusi mobili e costi accessori;
- b. le attrezzature da ufficio;
- c. la telefonia e l'informatica;
- d. i locali d'archivio.

³ Se per l'attività della commissione non viene messa a disposizione alcuna infrastruttura di proprietà, sono indennizzati i costi effettivamente sostenuti di cui al capoverso 2.

Art. 5 Spese

¹ La presidenza ha diritto al rimborso delle spese di cui al capoverso 2; i membri delle commissioni federali di stima, l'attuario e i membri della commissione superiore di stima hanno diritto al rimborso delle spese di cui al capoverso 2 lettera a.

² Sono considerate spese:

- a. i costi per i viaggi di servizio;
- b. i costi per il personale ausiliario di cui al capoverso 4;
- c. i costi per periti speciali di cui al capoverso 4;
- d. i costi supplementari di cui al capoverso 5.

³ In caso di viaggi di servizio l'ammontare dei rimborsi per i pasti, il pernottamento e il trasporto si basa sulle tariffe previste per il personale federale.

⁴ È possibile far ricorso a personale ausiliario e periti speciali se il loro impiego è necessario per l'attività della commissione.

⁵ Sono considerati costi supplementari i costi dovuti a circostanze eccezionali e che si aggiungono ai costi usuali legati alle postazioni di lavoro di cui all'articolo 4 capoverso 2, in particolare ulteriori spese necessarie per

Indennità nella procedura di espropriazione RU 2013
l'attività della commissione come un locale d'archivio supplementare, costi supplementari per le postazioni di lavoro del personale ausiliario o l'acquisto di specifici strumenti informatici.

Art. 6 Procedura di conteggio

¹ I membri delle commissioni federali di stima presentano alla presidenza un conto per le spese sostenute nell'ambito dell'attività della commissione.

² La presidenza verifica i conti, allestisce e vista un conto generale dettagliato e lo inoltra al Tribunale amministrativo federale almeno una volta all'anno.

³ I conti dei membri delle commissioni federali di stima di cui al capoverso 1 e il conto generale allestito dalla presidenza di cui al capoverso 2 devono rispondere ai seguenti requisiti:

- a. riportano separatamente:
 1. i lavori riconducibili a un caso di espropriazione, e
 2. i lavori generali non riconducibili a un singolo caso di espropriazione;
- b. documentano inoltre a parte:
 1. le indennità di cui all'articolo 3,
 2. le indennità di cui all'articolo 4,
 3. le spese di cui all'articolo 5.

⁴ Il Tribunale amministrativo federale verifica che il conto generale non presenti manifeste inesattezze. Versa l'intera somma, detratti eventuali contributi per le assicurazioni sociali, entro 30 giorni alla presidenza.

⁵ Se sono soddisfatte le condizioni per l'obbligo assicurativo ai sensi della legge federale del 25 giugno 1982² sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP), sono assicurate:

- a. le persone che hanno un grado di occupazione fisso sulla base del regolamento di previdenza del 15 giugno 2007³ per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC);
- b. le persone che non hanno un grado di occupazione fisso sulla base del regolamento di previdenza dell'11 gennaio 2012⁴ per i beneficiari di onorari della Cassa di previdenza della Confederazione (RPBC).

⁶ Il Tribunale amministrativo federale versa periodicamente i contributi del lavoratore e del datore di lavoro secondo il diritto delle assicurazioni sociali. Può delegare a terzi l'esecuzione dei pagamenti.

² RS 831.40

³ RS 172.220.141.1

⁴ RS 172.220.141.2

Art. 7 Anticipo

In casi motivati, in particolare se sono previste spese eccezionalmente elevate o se sono risultati costi eccezionalmente elevati, la presidenza può chiedere un anticipo al Tribunale amministrativo federale.

Art. 8 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

¹ L'ordinanza del 13 febbraio 2013⁵ sulle tasse e indennità della procedura di espropriazione è abrogata.

² L'ordinanza del 13 febbraio 2013⁶ concernente la procedura davanti alle commissioni federali di stima è modificata come segue:

Art. 10 cpv. 2

I presidenti delle commissioni di stima devono fare pervenire al Tribunale amministrativo federale un rapporto sulla loro gestione e su quella della loro commissione al più tardi entro la fine del mese di gennaio dell'anno successivo al periodo d'esame.

*Art. 54**Abrogato***Art. 9 Entrata in vigore**

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

XX. XXXXX 2015

In nome del Consiglio federale svizzero

La presidente della Confederazione:

Simonetta Sommaruga

La cancelliera della Confederazione:

Corina Casanova

⁵ RS 711.3

⁶ RS 711.1